



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.e.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 112 del 08 maggio 2016 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO con funzioni di CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 19 del 04 Maggio 2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazioni aliquote e detrazioni con riferimento alle componenti IMU e TASI. Anno 2017.

L'Anno Duemiladiciassette il giorno Quattro mese di Maggio alle ore 12,10 nella Casa Comunale, il Commissario Prefettizio dott. Ernesto RAIÒ, con le funzioni di Consiglio Comunale, giusto Decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone prot. n. 0011233 del 28/04/2017,

con l'assistenza del ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco Neri, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- **PREMESSO** che il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e dei relativi allegati, è fissato al 31 Dicembre 2016, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.;

- **DATO ATTO** che l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio 2017, abrogando, altresì, il comma 454 dell'art. 1 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016;

- **VISTO** l'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità anno 2014), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 (in fase di conversione), che ai commi dal 639 al 705 ha istituito, con decorrenza dal 01 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- **VISTO** il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito dalla legge n. 124 del 22/12/2011, contenente la disciplina dell'Imposta Municipale Unica;

- **TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della suddetta n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità anno 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

- **VISTI**, in particolare, i seguenti commi della citata legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità anno 2014), la quale prevede all'unico art. 1:

- **comma 639:** è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- **comma 640:** l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

- **comma 676:** l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- **comma 677:** dispone:

che il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra menzionati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui

all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011;

- comma 682: con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- comma 683: il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- comma 688: Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

- comma 689: con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

- comma 703: l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

- **CONSIDERATO** che con decreto 28/11/2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto:

1) l'esenzione dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n.

504/1992, dei terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dello "Elenco comuni italiani" pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro" "metri");

2) l'esenzione dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera h), del D. Lgs. n. 504/1992, dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dello "Elenco Comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro" "metri").

L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola;

3) per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli sopra individuati nei punti 1) e 2) resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'Imposta Municipale Propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8 bis, del decreto legge n. 201 del 2011;

- PRESO ATTO che successivamente l'art. 1 del D.L. n. 4 del 24/01/2015 ha stabilito che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h), comma 1, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;

- VISTO, inoltre, l'articolo 1 della legge n. 208 del 28/12/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

- RICHIAMATA la propria deliberazione:

- n. 07 del 20/04/2016 con la quale è stata approvata l'aliquota IUC per l'anno 2016, con riferimento alla componente IMU e con riferimento alla componente TASI, con l'azzeramento dell'aliquota;

- DATO ATTO che:

- in virtù delle indicazioni contenute al comma 26 della legge n. 208 del 28/12/2015, in ordine al divieto di eventuali aumenti di tributi e addizionali (una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015), per l'anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all'esclusione dell'applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, la TASI nel corrente anno 2016 si applica solo alle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9;

- la legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di bilancio 2017), all'art. 1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della legge 208/2015 per l'anno 2015;

- **TENUTO CONTO**, altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 02, adottato nella seduta del 29 aprile 2014, in vigore dal 01 gennaio 2104, e delle sue componenti;

- **RILEVATO** che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 e confermato dall'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27/12/2013;

- **VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

- **CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

- **RITENUTO** di determinare le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni per l'anno 2017, relativamente alle componenti IMU e TASI, come risulta dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	IMU	TASI	TOTALE
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	azzerata	10,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7).	4,00 per mille (con detrazione di € 200,00)	Azzerata	4,00 per mille
Aliquota relativa all'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ad eccezione dell'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile (oltre alla propria abitazione) in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.	7,6 per mille (con riduzione del 50% della base imponibile)	Azzerata	7,6 per mille

Aliquota relativa ai terreni agricoli	Esente	Esente	Zero
---------------------------------------	--------	--------	------

- RAVVISATA la necessità di stabilire, per l'anno 2017, le seguenti scadenze di versamento come risulta dal Regolamento:

- n. 2 RATE con scadenza :

- a) entro il 16 GIUGNO
b) entro il 16 DICEMBRE

- VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

- VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO lo Statuto Comunale;

- VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

- VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti n. 04/2017 in data 23/03/2017, acclarato al prot. n. 1517 del 23/03/2017, agli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

D E L I B E R A

1) Di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di determinare, per le motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni per l'anno 2017, relativamente alle componenti IMU e TASI, come risulta dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	IMU	TASI	TOTALE
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	azzerata	10,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7).	4,00 per mille (con detrazione di €. 200,00)	Azzerata	4,00 per mille
Aliquota relativa all'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ad eccezione dell'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e purché il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile (oltre alla propria abitazione) in Italia e risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.	7,6 per mille (con riduzione del 50% della base imponibile)	Azzerata	7,6 per mille

Aliquota relativa ai terreni agricoli	Esente	Esente	Zero
---------------------------------------	--------	--------	------

- 3) di stabilire, per l'anno 2017, le seguenti scadenze di versamento come risulta dall'allegato regolamento:
- n. 2 RATE con scadenza:
a) entro il 16 GIUGNO
b) entro il 16 DICEMBRE

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione al fine della pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 02 dicembre 2011, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, del D. Lgs 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazioni aliquote e detrazioni con riferimento alle componenti IMU e TASI. Anno 2017.

Si attesta la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Maria Assunta Risi

Maria Assunta Risi

Il Responsabile del Procedimento sostituto

Maria Assunta Risi

Maria Assunta Risi

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: **ATTO PREVISTO PER LEGGE - COME DA CONFORME PARERE DEL REVISORE DEI CONTI.**

Il Responsabile del Servizio II[^] (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)

Dott.ssa Gabriella Evangelista

Li, 04/05/2017.

Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)

Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: **ATTO PREVISTO PER LEGGE - COME DA CONFORME PARERE DEL REVISORE DEI CONTI.**

Li, 04/05/2017.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)

Dott. Francesco Neri

Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)

Cap. Antonio Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)

Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutenzione, ecc.)

Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, con la seguente motivazione: _____

Li, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Igiene, Protezione Civile, Tutela Ambientale)

Cap. Antonio Evangelista

UFFICIO: SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Commissario Prefettizio con funzioni di Consiglio Comunale il 04/05/2017, con deliberazione nr.

13
Li, 08/05 /2017.



Il Responsabile del servizio

[Signature]

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **08 maggio 2017**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **08 maggio 2017**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, **08 maggio 2017**.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri

